

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2006 (G.U. del 14/2/2006 n. 37)

Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006:

Premesso che: il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 – nel recare disposizioni per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 - all'art. 8-bis:

quanto ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP) e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (ASPP) sui luoghi di lavoro, interni o esterni, dispone il possesso di capacità adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (comma 1);

quanto ai requisiti professionali, prevede che i responsabili e gli addetti di cui al comma 1, debbano essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere, inoltre, in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con verifica dell'apprendimento, demandando a questa Conferenza l'individuazione degli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi stessi (comma 2); quanto allo svolgimento di detti corsi, individua esattamente i soggetti deputati alla loro organizzazione (regioni e province autonome, università, ISPESL, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Amministrazione della difesa, Scuola superiore della pubblica amministrazione, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o organismi paritetici), dando facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti (comma 3);

per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, richiede il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (comma 4);

dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i responsabili, che per gli addetti di cui al citato comma 1, l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, demandandone gli indirizzi a questa Conferenza (comma 5);

Visto il testo del presente accordo, allegato sub 1, predisposto congiuntamente dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'apporto delle Amministrazioni centrali interessate, come da ultimo perfezionato con il recepimento delle precisazioni richieste dalle regioni con lettera in data 28 ottobre 2005;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i presidenti delle regioni e delle province autonome hanno espresso il loro positivo avviso, ai fini del perfezionamento dell'accordo, nel testo allegato sub 1, parte integrante del presente atto;

Acquisito l'assenso del Governo;

Sancisce accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome nei termini di cui all'allegato sub 1, parte integrante del presente atto.

Roma, 26 gennaio 2006

Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino

ALLEGATO 1

Il presente accordo costituisce attuazione del citato art. 8 *bis* del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, dando seguito a quanto lo stesso dispone sia ai commi 2, 4 e 5, in ordine ai corsi di formazione, sia al comma 3, in ordine all'esercizio della facoltà di questa Conferenza di individuazione di soggetti formatori ulteriori rispetto a quelli espressamente individuati nello stesso comma.

1. Corsi di formazione in attuazione dei commi 2, 4 dell'art. 8 *bis* del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.

I percorsi di formazione delle due figure professionali di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione - RSPP e di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione - ASPP sono strutturati in tre moduli (A, B e C), per i cui indirizzi e i requisiti, il presente accordo ha tenuto conto:

1) del contesto di riferimento, che è caratterizzato da:

- elevatissimo numero di persone da formare;
- forte diversificazione, in riferimento alla tipologia dei settori di attività economiche interessati;
- forte diversificazione in tema di tipologia dei rischi;

2) della particolare preparazione richiesta, che ad oggi - pur in mancanza di indicazioni specifiche - fa comunque registrare la maturazione di significative e consolidate esperienze, che rendono necessario prevedere modalità di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesto lavorativo, nell'esercizio delle funzioni, al fine di valorizzare il bagaglio di conoscenza già acquisito.

In considerazione di quanto precisato al punto 2), si evidenziano pertanto **due tipologie di destinatari** dei percorsi formativi:

- a) per coloro che **non hanno mai esercitato** la professione di RSPP e ASPP;
- b) per coloro che **hanno già svolto o svolgono** tali funzioni.

Sono state conseguentemente considerate **due tipologie di percorsi**:

- 1) per la tipologia di cui alla lettera a), i corsi di formazione per RSPP e ASPP, devono essere sviluppati interamente, attuando i moduli di cui al presente accordo;
- 2) per la tipologia di cui alla lettera b), è previsto l'esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo, tenendo conto delle conoscenze acquisite, a seguito delle esperienze maturate.

1.1. Termine per l'attivazione dei corsi formativi

Il termine per l'attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l'avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all'attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003.

2. INDIRIZZI E REQUISITI DEI CORSI

2.1 ORGANIZZAZIONE

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

- a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
- b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
- d) tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso;
- e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

2.2. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.

2.3 ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI

I percorsi formativi, sono strutturati in tre moduli: A, B e C.

Il MODULO A) costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore. I contenuti delle attività formative:

- a) sono conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997), recante individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- b) integrano quelle di cui al D.M. 16 gennaio 1997, richiamato alla lettera a).

Detto modulo è dettagliato in allegato A₁

II MODULO B) di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.

Detto modulo è dettagliato in allegato A₂

II MODULO C) di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, è il corso su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in attuazione dell' art. 8 *bis*, comma 4, del d.lgs. 626/94;

La sua durata è di 24 ore ed è obbligatorio solo per RSPP.

Detto modulo è dettagliato in allegato A₃

2.4 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Quanto ai criteri di valutazione dei tre moduli A, B e C, si concorda quanto segue:

2.4.1 II MODULO A è il modulo di base ed è obbligatorio per RSPP e ASPP:

Valutazione:

Al termine di questo modulo, obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative e propedeutico agli specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite.

Tale idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi e relativi alle diverse specializzazioni.

L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato da un Coordinatore/Tutor del corso.

Attestato:

Al termine del modulo base, è rilasciato un attestato di frequenza che certifica la frequenza al corso (almeno l'90% del monte ore) e l'idoneità, ove riscontrata, a frequentare i moduli di specializzazione;

Credito Formativo:

La frequenza al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.

2.4.2. Il MODULO B di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è obbligatorio per RSPP e ASPP:

Valutazione. La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:

- a) Verifiche Intermedie: durante lo svolgimento del modulo di specializzazione il livello di apprendimento è controllato tramite verifiche, strutturate sia a test, che come soluzioni di casi;
- b) Verifica finale: tale valutazione si svolge secondo le seguenti modalità, anche in forma integrata:
 - simulazione obbligatoria, sia per i Responsabili che per gli Addetti al fine di misurare le competenze tecnico-professionali (come da standard formativi minimi) in situazione lavorativa durante l'esecuzione di compiti coerenti con l'attività dei due diversi ruoli;
 - colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le competenze cognitive relative alla normativa vigente.

L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente, supportato dal Coordinatore/Tutor del corso.

Attestato:

L'esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno all'90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del modulo di specializzazione, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato dovrà riportare anche il macro-settore di riferimento del corso, in quanto è solo all'interno del macrosettore interessato che il "formato" potrà svolgere le funzioni di RSPP o di ASPP.

Credito Formativo

La frequenza del modulo B costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l'eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i cinque anni scatta l'obbligo dell'aggiornamento.

2.4.3. Il MODULO C di specializzazione, è per soli RSPP ed è inerente la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in attuazione dell'art. 8 bis, comma 4 del d.lgs. 626/94. **La frequenza al modulo C è obbligatoria solo per RSPP.**

Valutazioni. La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali:

- a) Verifiche Intermedie: durante lo svolgimento del modulo C, il livello di apprendimento sarà controllato tramite verifiche strutturate sia a test, che con metodologie di problem solving (es. simulazioni di riunioni di lavoro, discussione di casi)
- b) Verifica Finale: colloquio obbligatorio e finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali previste al comma 4, dell'art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, come integrato dal d.lgs n. 195 del 2003.

Attestato

L'esito positivo della verifica finale (colloquio), unitamente a una presenza pari almeno al **90% del monte ore**, consente il rilascio dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

Credito Formativo

La frequenza al modulo C, vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.

2.5. CERTIFICAZIONI

L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche finali, viene effettuato da una Commissione di docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province autonome competenti per territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati dall'art. 8 bis del d.lgs 626 del 1994, come integrato dal d.lgs n. 195 del 2003 e di quelli di cui al punto 4.1 del presente accordo. Le Regioni e Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

L'insieme degli attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento conseguiti dai RSPP e dagli ASPP, potranno essere inseriti nella III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto formativo, così come definito all'art. 2, comma 1 – lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276.

2.6. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI PREGRESSI

Il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A₄ e A₅, del presente accordo.

2.7. SPERIMENTAZIONE

In considerazione dell'elevato gap tematico tra la formazione prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, e quella prevista dal decreto legislativo n. 195 del 2003, che comporta un processo di formazione specialistica molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa organizzazione e gestione dei corsi, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni in sede di autocoordinamento, avviano una sperimentazione che consenta di testare il nuovo impianto formativo, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni.

3. CORSI DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL'ART. 8 BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994

L'art. 8 *bis* del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale.

In attuazione di quanto previsto dal citato comma 5 dell'art. 8 *bis*, si conviene che i corsi di aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:

- a) al settore produttivo di riferimento;
- b) alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
- c) alle innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.

La durata di detti corsi, rapportata ai macrosettori Ateco di cui ai prospetti del Modulo B, è così articolata:

1) per Responsabili SPP :

- **60 ore** per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 3 – 4 – 5 – 7 (prospetti modulo B);

- **40 ore** per i responsabili dei macrosettori di attività Ateco nn. 1 – 2 – 6 – 8 – 9 (prospetti modulo B);

Per Addetti SPP:

- **28 ore** per tutti i macrosettori di attività Ateco (prospetti modulo B)

4. INDIVIDUAZIONE DI ALTRI SOGGETTI FORMATORI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 *BIS*, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 1994, INTRODOTTO DALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 195 DEL 2003.

L' art. 8 *bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 195 del 2003, quanto allo svolgimento di detti corsi, individua i soggetti deputati alla loro realizzazione, dando facoltà a questa Conferenza di individuare altri soggetti.

Questa Conferenza esercita col presente accordo tale prerogativa, dandovi attuazione con due distinti percorsi.

4.1. Ulteriori Soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8 *bis* del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003.

4.1.1. Con il presente accordo, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 *bis* del decreto legislativo 626 del 1994, introdotto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, sono individuati i seguenti ulteriori soggetti formatori:

a) le Amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, che - limitatamente al personale della P. A., sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico- svolgeranno attività di formazione, valutazione e attestazione della formazione stessa:

1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) Ministero della salute;

3) Ministero delle attività produttive;

4) Ministero dell'interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza;

5) Forze.

Dette Amministrazioni sono in possesso di requisiti e competenze idonee ad assicurare, al proprio personale, l'attività formativa di valutazione e di attestazione richiesta, in quanto si occupano istituzionalmente di sicurezza sul lavoro;

b) Le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale, riconducibili alle seguenti tipologie:

- 1) Istituti tecnici industriali;
- 2) Istituti tecnici aeronautici;
- 3) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato;
- 4) Istituti tecnici agrari;
- 5) Istituti professionali per l'agricoltura;
- 6) Istituti tecnici nautici;
- 7) Istituti professionali per le attività marinare;

Dette Istituzioni sono dotate di personale docente in possesso di professionalità idonee per le attività di formazione, valutazione e certificazione della formazione stessa nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche;

c) gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 494 del 1996, limitatamente ai propri iscritti;

4.1.2. Il personale docente impiegato per l'attività formativa dalle predette istituzioni deve possedere esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

4.1.3. Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati, congiuntamente dalle Amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 8 *bis* del d.lgs 626 del 1994, introdotto dal d.lgs 195 del 2003.

4.1.4. Le Regioni e le Province autonome possono avvalersi anche delle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale.

4.1.5. Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) di cui al successivo punto 4.2.2.

4.2. Altri Soggetti formatori

4.2.1. I soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui al punto 4.2.2., possono svolgere l'attività formativa di cui al presente accordo. La verifica del possesso di detti requisiti viene effettuata dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente interessata, su richiesta dei soggetti stessi.

4.2.2. Il soggetto che intende svolgere i corsi di formazione di cui al presente accordo deve:

- a) essere accreditato dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2001, n. 162;
- b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro

4.2.3. Il soggetto formatore accreditato dalla Regione o Provincia autonoma interessata può anche avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura. In tale caso anche i soggetti formatori esterni dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al punto 4.2.2.

ALLEGATO A₁

Il MODULO A è relativo al corso generale di base. Ha una durata di **28 ore** ed **è comune per Responsabili SPP e Addetti SPP.**

Obiettivi generali:

1. Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici.
2. Acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori.
3. Acquisire elementi di conoscenza in particolar modo per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.
4. Acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.

PROGRAMMA

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 1		4 ore
Presentazione del corso		
L'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.	La filosofia del D.Lgs. 626/94 in riferimento alla organizzazione di un Sistema di Prevenzione aziendale, alle procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e uomo ambiente/sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e alla valutazione dei rischi.	
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento	- La gerarchia delle fonti giuridiche - Le Direttive Europee - La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale - L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro - Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali - Il D.Lgs. 626/94: l'organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi considerati e le misure preventive esaminati in modo associato alla normativa vigente collegata - La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc. - Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 2		4 ore
I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 626/94: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali	- il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti - il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP - il Medico Competente (MC) - il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) - gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso - i Lavoratori - i Progettisti, i Fabbrikanti, i Fornitori e gli Installatori - i Lavoratori autonomi	
Il Sistema Pubblico della prevenzione	- Vigilanza e controllo - Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni - Le omologazioni, le verifiche periodiche - Informazione, assistenza e consulenza - Organismi paritetici e Accordi di categoria	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 3		4 ore
Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi	- Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione - Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing - Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni - Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile - Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida regionali, linee guida CEE, modelli basati su check list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc.)	
Documento di valutazione dei rischi	- Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati - Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare - Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento - Definizione di un sistema per il controllo della efficienza e della efficacia nel tempo delle misure attuate	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 4		4 ore
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa	- Rischio da ambienti di lavoro - Rischio elettrico - Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature - Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) - Rischio cadute dall'alto - Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti	
Rischio incendio ed esplosione	- Il quadro legislativo antincendio e C.P.I. - Gestione delle emergenze elementari	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 5		4 ore
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza (I)	- Principali malattie professionali - Rischio cancerogeni e mutageni - Rischio chimico - Rischio biologico - Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 6		4 ore
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro (II)	- Rischio rumore - Rischio vibrazioni - Rischio videoterminali - Rischio movimentazione manuale dei carichi - Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti - Rischio da campi elettromagnetici - Il microclima - L'illuminazione	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo A 7		4 ore
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio	- Il piano delle misure di prevenzione - Il piano e la gestione del pronto soccorso - La sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi) - I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e di utilizzo - La gestione degli appalti - La informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori (nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento periodico)	

ALLEGATO A₂

Il MODULO B di specializzazione, è relativo al corso di formazione che tratta la natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, correlati alle specifiche attività lavorative. La sua durata varia da **12-68** ore, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di Responsabile SPP e di Addetto SPP.

Questo modulo si articola in macrosettori, costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori ATECO. Nel sistema ATECO sono rappresentate tutte le tipologie lavorative, mediante una classificazione ad albero che consente di andare a ricercare la propria attività lavorativa nel raggruppamento di riferimento indicato nel prospetto con una o due lettere.

Nei prospetti 1 e 2 sono riportati i contenuti e i tempi complessivi che devono essere applicati per la formazione tecnica specifica del macro-settore corrispondente.

Lo schema di rappresentazione degli argomenti di cui ai prospetti 1 e 2 che seguono, è indicativo e, dunque, non esaustivo. La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare all'interno del macrosettore, pertanto, è lasciata ai soggetti formatori, nel rispetto dei minimi indicati per ciascun tipo di macrosettore, livello di rischio e tipo di produzione e fermo restando che l'articolazione dei contenuti del modulo dovrà essere coerente con le indicazioni di cui al presente accordo e con gli eventuali ulteriori indirizzi regionali, per i soggetti di cui al punto 4.2.

Il Responsabile SPP e l'Addetto SPP che sono stati formati per un macrosettore possono esercitare le rispettive funzioni solo all'interno di detto macrosettore. In caso di nomina in azienda di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica.

Obiettivi generali:

- a) Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti
- b) Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto
- c) Contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio
- d) Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto, gli idonei dispositivi di protezione individuali – DPI
- e) Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Contenuto dei corsi

Per ogni macro-settore sono indicati i principali argomenti relativi ai diversi comparti che lo compongono:

- rischi legati alla presenza di cancerogeni o mutageni
- rischi chimici
- rischi biologici
- rischi fisici
- rischi legati alla organizzazione del lavoro
- rischio infortuni
- rischio esplosioni
- sicurezza antincendio
- dispositivi protezione individuale - DPI

PROSPETTO 1 (pag. 1/2)

	ARGOMENTO Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)	Settori ATECO	Rischi agenti canceroge ni e mutageni	Rischi chimici				Rischi biologici	Rischi fisici				
				Gas Vapori Fumi	Polveri Fumi Nebbie	Liquidi	Etichet tatura		Rumore	Vibraz ione	Videot ermina li	Microc lima e illumin azione	Radiazio ni
1	Agricoltura	A	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
2	Pesca	B				X	X	X	X	X		X	
3	Estrazione minerali	CA											
	Altre industrie estrattive	CB											
	Costruzioni	F	X	X	X	X	X		X	X		X	X
4	Industrie Alimentari ecc.	DA											
	Tessili, Abbigliamento	DB											
	Conciarie, Cuio	DC											
	Legno	DD											
	Carta, editoria, stampa	DE											
	Minerali non metalliferi	DI											
	Produzione e Lavorazione metalli	DJ											
	Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
	Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	DL											
	Autoveicoli	DM											
	Mobili	DN											
	Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E											
	Smaltimento rifiuti	O											
	Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari	DF	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
5	Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica	DG DH											

PROSPETTO 1 (pag. 2/2)

ARGOMENTO		Rischi organizzazione lavoro				Rischi infortuni			Rischi o da esplosione	Sicurezza antincendio	DPI	TOT. ORE
	Classificazione Macro-Settori di attività (ATECO)	Settori ATECO	Ambienti di lavoro	Movimentazione manuale dei carichi	Movimentazione merci: app. sollevam. / mezzi di trasporto	Rischio elettrico	Rischio meccanico Macchine Attrezzature	Cadute dall'alto	Atmosfera esplosive	Prevenzione Incendi (decreto ministeriale 10 marzo 1998)	Caratteristiche e scelta DPI	
1	Agricoltura	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	36
2	Pesca	B	X	X	X	X	X	X		X	X	36
3	Estrazione minerali Altre industrie estrattive Costruzioni	CA CB F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60
4	Industrie Alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio Legno Carta, editoria, stampa Minerali non metalliferi Produzione e Lavorazione metalli Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici Fabbricazione macchine app. elettrici, elettronici Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti	DA DB DC DD DE DI DJ DK DL DM DN E O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48
5	Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica	DF DG DH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	68

PROSPETTO 2 (pag. 1/2)

	ARGOMENTO	Settori ATECO	Rischio da agenti cancerogeni e mutageni	Rischi chimici				Rischi biologici	Rischi fisici				
				Gas Vapori Fumi	Polveri Fumi Nebbie	Liquidi	Etichettatura		Rumore	Vibrazione	Video terminali	Microclima illuminazione	Radiazioni
6	Commercio ingrosso e dettaglio – Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	G I	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7	Sanità – Servizi sociali	N	X	X		X	X	X			X	X	X
8	Pubblica Amm.ne Istruzione	L M		X	X	X	X	X			X	X	
9	Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizz. Extraterrit.	H J K O P Q		X	X	X	X	X			X	X	

PROSPETTO 2 (pag. 2/2)

	ARGOMENTO	Settori ATECO	Rischi organizzazione lavoro			Rischi infortuni			Rischio da esplosione	Sicurezza antincendio	DPI	TOT. ORE
			Ambienti di lavoro	Movimentazione manuale dei carichi	Movimentazione merci: app. sollevam. / mezzi di trasporto	Rischio elettrico	Rischio meccanico Macchine Attrezzature	Cadute dall'alto				
6	Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi Comunicazioni	G I	X	X	Rischio Incidenti stradali	X	X	X	X	Prevenzione Incendi (decreto ministeriale 10 marzo 1998)	Caratteristi che e scelta DPI	24
7	Sanità - Servizi sociali	N	X	X	X	X	X	X	X		X	60
8	Pubblica Amm.ne Istruzione	L M	X	X		X	X				X	24
9	Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizz. Extraterrit.	H J K O P Q	X	X		X	X			X	X	12

Quadro sintetico CORSI RSPP e ADDETTI SPP

	Classificazione Macro-Settori di attività	Settori ATECO	ASPP A+B	RSPP A+B+C
1	Agricoltura	A	64	88
2	Pesca	B	64	88
3	Estrazione minerali Altre industrie estrattive Costruzioni	CA CB F	88	112
4	Industrie Alimentari ecc. Tessili, Abbigliamento Conciarie, Cuoio Legno Carta, editoria, stampa Minerali non metalliferi Produzione e Lavorazione metalli Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici Fabbricazione macchine app. elettrici, elettronici Autoveicoli Mobili Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua Smaltimento rifiuti	DA DB DC DD DE DI DJ DK DL DM DN E O	76	100
5	Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari Industria chimica, Fibre Gomma, Plastica	DF DG DH	96	120
6	Commercio ingrosso e dettaglio – Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	G I	52	76
7	Sanità – Servizi sociali	N	88	112
8	Pubblica Amm.ne Istruzione	L M	52	76
9	Alberghi, Ristoranti Assicurazioni Immobiliari, Informatica Ass.ni ricreative, culturali, sportive Servizi domestici Organizz. Extraterrit.	H J K O P Q	40	64

ALLEGATO A₃

Il **MODULO C** è un modulo di specializzazione **per soli Responsabili SPP** e riguarda la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali (*art. 8 bis, comma 4, del d.lgs. 626/94*).

Obiettivi generali:

Il modulo integra il percorso formativo dei Responsabili SPP, al fine di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e di far loro acquisire elementi di conoscenza su:

- a) sistemi di gestione della sicurezza
- b) organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione
- c) dinamiche delle relazioni e della comunicazione
- d) fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici
- e) progettazione e gestione dei processi formativi aziendali

PROGRAMMA

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
<u>Modulo C 1</u>		8 ore
Presentazione del corso		
Organizzazione e sistemi di gestione	- La valutazione del rischio come: a) processo di pianificazione della prevenzione b) conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi c) elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi - Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.) - Il processo del miglioramento continuo - Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico-amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici)	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 2		4 ore
Il sistema delle relazioni e della comunicazione	- Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.. - Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro - Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione - Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica - Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali	
Rischi di natura psicosociale	- Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn -out - Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sulla efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute - Strumenti, metodi e misure di prevenzione - Analisi dei bisogni didattici	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 3		4 ore
Rischi di natura ergonomica	- L'approccio ergonomico nell'impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature - L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale - L'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi	

TITOLO	ARGOMENTI	TEMPI
Modulo C 4		8 ore
Ruolo dell'Informazione e della Formazione	- Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (D.Lgs. 626/94 e altre direttive europee) - Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro - Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.) - Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc) - Elementi di progettazione didattica * analisi dei fabbisogni * definizione degli obiettivi didattici * scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi - metodologie didattiche * sistemi di valutazione dei risultati della * formazione in azienda	

Tabella A₄**Riconoscimento ai Responsabili SPP dei crediti professionali e formativi pregressi**

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C	Verifica di apprendimento
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B-C)
> di sei mesi, < di tre anni, con incarico attuale, designati designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)
< a sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003 nessuna formazione inerente ai contenuti dell' art. 3 del D.M: 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C)

Per coloro che sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, si procede comunque, in occasione della verifica prevista per il modulo C, anche alla somministrazione di test, a risposta multipla chiusa, relativi alle materie dei moduli A e B.

Tabella A₅
Riconoscimento agli Addetti SPP dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Verifica di apprendimento
> di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo B).
> di sei mesi, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)
< a sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del d..m. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del d..m. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento, con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)

06A01320